

TI_GERICHTE 15.2021.28 vom 30. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.28

FR: TI_GERICHTE 15.2021.28 du 30 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.28 del 30 aprile 2021

Regeste

Nuovo deposito dell'elenco oneri. Ricorso contro l'assegnazione di un termine per far accertare un'ipoteca legale già accertata giudizialmente in occasione del primo deposito

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2021
15.2021.28

Nuovo deposito dell'elenco oneri. Ricorso contro l'assegnazione di un termine per far accertare un'ipoteca legale già accertata giudizialmente in occasione del primo deposito

Incarto n. 15.2021.28 Lugano 30 aprile 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 12/2021 interposto il 22 marzo 2021 dallo RI 1 (rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Lugano , o meglio contro l'assegnazione, il 12 marzo 2021 del termine per promuovere azione di accertamento di un'ipoteca legale iscritta nell'elenco oneri allestito nell'esecuzione n. _____ in realizzazione di pegno promossa dalla PI 5 , _____ nei confronti di PI 2 , IT-_____ in seguito alla contestazione inoltrata da PI 1 , _____ PI 4 _____ Ritenuto in fatto: A. Il 28 febbraio 2020 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato per il 7 luglio 2020 l'asta della particella n. _____ RFD di _____ appartenente all'escusso PI 2. A causa delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria da coronavirus, il 2 aprile 2020 l'UE ha annullato l'asta. B. Il 10 luglio 2020 l'UE ha nuovamente fissato l'asta per il 5 novembre 2020 – con un avviso contestato senza successo dall'escusso (sentenza della CEF 15.2020.78 del 9 settembre 2020) – e il 17 settembre 2020 ha depositato l'elenco oneri e le condizioni d'incanto. C. Preso atto della contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato del Canton Ticino e del Comune di PI 3 mossa dall'escusso nel suo ricorso del 25 settembre 2020 (respinto da questa Camera con sentenza 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), il 21 ottobre 2020 l'UE ha impartito ai creditori un termine per far accertare i propri diritti e il 2 novembre 2020 ha comunicato agli interessati di differire l'asta prevista per il 5 novembre in virtù dell'art. 141 cpv. 1 LEF, ritenendo che la contestazione avesse un influsso sul prezzo d'aggiudicazione. D. Entro il termine impartito, il 10 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino e il Comune PI 3 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con due petizioni di appuramento dell'elenco oneri volte all'appuramento delle loro ipoteche legali non prescritte. Con sentenze del 10 febbraio 2021 (inc. SE.2020.338 e SE.2020.339) il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni, accertando che le ipoteche legali insinuate a garanzia delle imposte comunali dal 2012 al 2020 per fr. 31'671.90 complessivi e delle imposte cantonali dal 2005 al 2020 per fr. 51'470.20 devono rimanere

iscritte nell'elenco oneri per rispettivamente fr. 22'776.25 (imposte comunali dal 2014 al 2020) e fr. 19'576.45 (imposte cantonali dal 2014 al 2020). E. Per la terza volta, il 21 gennaio 2021 l'UE ha indetto l'asta per il 24 giugno 2021 e il 1° marzo ha nuovamente depositato l'elenco oneri, il quale indica a favore dello Stato le somme accertate dal Pretore con gli interessi aggiornati alla data della nuova asta (il 24 giugno 2021) e l'imposta 2021 provvisoria di fr. 2'665.35, mentre a favore del Comune menziona ancora gli importi originariamente insinuati. A seguito della comunicazione della decisione pretorile sulle pretese del Comune, il 20 aprile 2021 l'UE ha poi comunicato agli interessati l'elenco oneri debitamente aggiornato al riguardo. F. Il 9 marzo 2021 la PI 1 (il cui ricorso contro il rifiuto d'iscrivere nell'elenco oneri una sua pretesa di fr. 77'919.50 è stato respinto dalla Camera con decisione odierna 15.2021.29), e PI 4 (titolare di una cartella ipotecaria iscritta nell'elenco oneri per fr. 56'805.55) hanno presentato ricorso (n. 10/2021) contro l'elenco oneri e le condizioni d'asta depositati il 1° marzo 2021, contestando in particolare le pretese dello Stato e del Comune facendo valere che sono imposte parziali non attinenti all'immobile e in parte prescritte . Il ricorso è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna 15.2021.26. G. In considerazione di tale contestazione, il 12 marzo 2021 l'UE ha assegnato allo Stato e al Comune un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento delle loro pretese. H. Contro tale decisione lo Stato è insorto a questa Camera con un ricorso in cui ne chiede l'annullamento, previo conferimento dell'effetto sospensivo. I. Il 29 marzo 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo. L. Con osservazioni del 12 aprile 2021 la PI 1 e PI 4 hanno chiesto di acquisire agli atti le decisioni della Pretura di Lugano e di rimediare alla svista dell'UE, che non ne avrebbe tenuto conto, mentre nelle sue del 27 aprile 2021 l'UE ha postulato la reiezione del ricorso. L'escusso è rimasto silente. Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 12 marzo 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Le sentenze emanate dalla Pretura di Lugano il 10 febbraio 2021 (sopra ad D) figurano nell'incarto dell'UE, che le ha inoltre trasmesso in copia a questa Camera con le sue osservazioni. L'UE ne ha d'altronde tenuto conto nella versione dell'elenco oneri modificata il 20 aprile 2021 (sopra ad E). Le richieste della PI 1 e di PI 4 al riguardo sono quindi senza oggetto. 3. Il ricorrente rileva a ragione che l'iscrizione della sua pretesa nell'elenco oneri è diventata definitiva per effetto della decisione pretorile (limitatamente alla somma accertata giudizialmente) ed è decisiva anche per il nuovo incanto immobiliare. Non in verità in forza dell'art. 43 cpv. 2 RFF, che non è applicabile nella procedura di realizzazione di pegno (art. 102 RFF), bensì in virtù dell'art. 65 cpv. 1 RFF (per il rinvio dell'art. 102 RFF), secondo cui l'elenco oneri allestito per un precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori per tutti i diritti che vi figurano e non sono stati tempestivamente contestati in occasione del primo deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019, consid. 5.2). La contestazione mossa dalla PI 1 e da PI 4 nel ricorso del 9 marzo 2021 (sopra ad F) è pertanto doppiamente irricevibile, da un canto perché è tardiva, giacché non è stata sollevata in occasione del primo deposito, e dall'altro poiché la pretesa dello Stato è stata accertata con forza di cosa giudicata dalla sentenza del 10 febbraio 2021. Un ricorso sarebbe ipotizzabile solo contro l'aggiornamento degli interessi dei crediti iscritti nell'elenco oneri fino alla data del nuovo incanto (sentenza della CEF 15.2012.77 del 10 agosto 2012), ma nel caso specifico la contestazione non verte su questo punto (v. sentenza odierna nell'inc. 15.2021.26). 4. Vero è che l'asta prevista per il 5 novembre 2020

non è stata annullata per motivi sanitari, come invece indicato per errore nella decisione di effetto sospensivo del 29 marzo 2021 (confondendo con il motivo di annullamento della prima asta, v. sopra ad A), ma è stata solo differita nel senso dell'art. 141 cpv. 1 LEF (sopra ad C). Fatto sta che il nuovo deposito dell'elenco oneri il 1° marzo e il 20 aprile 2021 è avvenuto sempre nell'esecuzione n. _____ promossa dalla PI 5 come indicato sulla prima pagina di tutte le versioni dell'elenco oneri. Non vi è stato assegnato un nuovo numero, come tentano di far credere la PI 1 e PI 4, quello da loro indicato (n. _____) riferendosi all'esecuzione in via ordinaria promossa dalla stessa PI 1. L'elenco oneri depositato il 17 settembre 2020 è quindi opponibile loro. Ne segue che il ricorso in esame merita accoglimento. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l'assegnazione di termine del 12 marzo 2021 è annullata. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – ; – ; – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.